

Audizione Senato della Repubblica ddl 770 – 6 febbraio 2019

Premesso il riconoscimento della efficacia e validità della vaccinazione come fondamentale strumento di profilassi pubblica vi è la necessità di provvedere ad un migliore bilanciamento dei diritti costituzionali interessati dalla legge 119/2017, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inclusione sociale nonché di garantire l'attuazione di misure adeguate di sostegno alle famiglie e alle donne lavoratrici e lo snellimento degli adempimenti amministrativi in itinere.

Tuttavia permane la necessità di azioni incisive, soprattutto nei confronti di alcune malattie, come il morbillo; nel corso del 2018 si sono registrati 2526 nuovi casi di malattia, di cui circa il 50% con almeno una complicanza, con la più elevata incidenza in bambini al di sotto dell'anno di età (che quindi non possono essere ancora direttamente protetti tramite la vaccinazione). Otto dei soggetti affetti sono deceduti, pari ad una percentuale di letalità ben superiore ai valori attesi riportati dalla letteratura scientifica internazionale

Alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della Legge 119/2017, appare sostanziale evitare di ripetere gli errori che in essa sono contemplati, tra questi l'aggravio per le famiglie nel reperimento di documentazione vaccinale, affrontata dalla nostra regione con modalità urgenti attraverso un percorso virtuoso che ha sollevato le famiglie dall'improvviso onere di dover documentare la propria situazione rispetto alla legge (presentazione slide "via ligure").

Ulteriore criticità della Legge 119/2017, che non va in alcun modo riproposta, è quella relativa alla limitazione all'accesso ai servizi e alle scuole per l'infanzia, provvedimento tra l'altro incongruente che configura una disparità di trattamento rispetto ai minori di età compresa tra 6 e 16 anni, i quali a fronte del medesimo inadempimento vaccinale hanno invece libero accesso alla scuola.

La differenza di trattamento rappresenta certamente una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che non può trovare giustificazione solo in forza del fatto che i minori 6/16 frequentano la scuola dell'obbligo.

Va peraltro considerato che ogni forma di limitazione ai servizi e scuole per l'infanzia costituisce un evidente pregiudizio per le famiglie ed in particolare per le donne lavoratrici ed incide negativamente sui servizi per l'infanzia il cui accesso, come noto, necessita invece di essere maggiormente garantito e incrementato anche a sostegno della natalità, in forte decremento nel nostro Paese.

Va da ultimo evidenziato che la legge 119/2017 è stata applicata senza che ancora fossero operative l'anagrafe vaccinale nazionale, criticità che attualmente persiste in relazione alle problematiche legate alla tempistica della realizzazione di un'anagrafe vaccinale così come prevista dal Decreto Ministeriale 17 settembre 2018. E' implicito che il disegno di legge n. 770 appare oggi inapplicabile in assenza di un'anagrafe vaccinale nazionale completa e correttamente funzionante, elemento fondamentale per l'acquisizione di reali informazioni sulle coperture vaccinali.

Appare necessario inoltre che il testo del ddl 770 espliciti con maggior precisione gli scostamenti dagli obiettivi di copertura fissati dal PNPV, tali da compromettere l'immunità di gruppo.

Altro aspetto cui porre particolare attenzione è quello relativo a percorsi sanzionatori sulla scorta dell'esperienza maturata con la Legge 119/2017, che ad oggi risulta ancora irrisolta in maniera esplicita.

La nuova normativa dovrà quindi prevedere un percorso differente, fondato sulla informazione e comunicazione con le famiglie, tesa ad una scelta condivisa e consapevole, da articolarsi a vari

livelli, a partire dal livello nazionale ed articolato con modalità differenti in relazione ai differenti target.

Infine, in attesa della nuova normativa, si ravvisa la necessità di ulteriori disposizioni intermedie alla luce delle imminenti scadenze dettate dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 (milleproroghe), che prevede la data del 10 marzo 2019 quale termine ultimo per la proroga dei termini per gli iscritti 2018-2019; per gli iscritti 2019-2020 sono invece da intendersi ancora in vigore le disposizioni contemplate nella Legge 119/2017.